SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 gennaio 2017, n. **12**.

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del *Memorandum* di cui all'articolo 1, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

MEMORANDUM D'INTESA SULLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, rappresentato dal Ministero dell'interno dello Stato del Qatar, (qui di seguito definiti le due Parti);

Consapevoli dei rapporti di amicizia tra i due Paesi;

Desiderosi di sviluppare tali rapporti;

Ansiosi di potenziare e sviluppare una forma di cooperazione comune nei settori della lotta al pericolo posto dalla proliferazione del terrorismo, criminalità organizzata, traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed altri reati gravi;

Richiamando la Risoluzione 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta al crimine organizzato; la Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), così come emendata dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo 1972); la Convenzione sul traffico illecito di sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971); la Convenzione sul traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988); il «Piano Globale d'Azione» (New York, 23 febbraio 1990) redatti sotto l'egida delle Nazioni Unite; e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta al crimine transnazionale, firmata a Palermo il 13 dicembre 2000;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le due Parti collaborano reciprocamente, nel contesto del presente *Memorandum* d'Intesa, nei rispettivi ambiti di competenza ed in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, nella lotta alla criminalità in generale e nei casi in cui la prevenzione, scoperta e repressione dei reati e dei criminali richiedono un'azione comune tra le autorità competenti dei due Paesi.

Le due Parti collaborano specificamente e procedono a scambiarsi informazioni ed assistenza, conformemente alle rispettive leggi nazionali, nella lotta contro i reati qui di seguito specificati:

1. traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose e loro derivati, sostanze chimiche e droghe connesse,
2. terrorismo,
3. criminalità organizzata,
4. tutti i tipi di contraffazione e falsificazione,
5. tutti i tipi di contrabbando,
6. contrabbando di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi,
7. riciclaggio,
8. reati connessi alle carte di credito,
9. reati informatici e su internet,
10. reati commessi nei porti, aeroporti e altri varchi,
11. immigrazione clandestina.

Art. 2.

Le due Parti rafforzano la cooperazione e si scambiano assistenza reciproca per quanto attiene alla ricerca ed all'arresto dei latitanti e delle persone accusate o perseguite ai fini dell'esecuzione, nei loro confronti, di condanne emanate dai tribunali per i reati sopra citati o altri tipi di reati, conformemente alle procedure interne di ciascuna Parte.

Art. 3.

Le due Parti procedono allo scambio reciproco di informazioni importanti relative ai reati succitati, in fase di preparazione o già perpetrati.

Art. 4.

Al fine di effettuare la cooperazione reciproca nel settore della lotta contro la criminalità in generale, le due Parti:

1. si scambiano esperienze nei settori relativi all'utilizzo della tecnologia per la lotta ai reati e delle tecniche e mezzi per lo svolgimento delle indagini giudiziarie,
2. si scambiano ricerche, pubblicazioni e risultati della ricerca scientifica condotta nei settori coperti dal presente *Memorandum* d'Intesa allo scopo di organizzare e preparare le procedure nelle questioni di interesse reciproco,
3. si scambiano mezzi ed *expertise* per assistere ciascuna delle due Parti nella formazione del personale di sicurezza e di polizia,
4. si scambiano assistenza nei settori dello sviluppo scientifico e tecnico della polizia, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature,
5. si scambiano informazioni e strumenti legislativi relativi agli atti criminali che avvengono all'interno o all'esterno del territorio delle due Parti e che sono connessi ad una delle due,
6. si scambiano informazioni operative di interesse reciproco sui rapporti ed i contatti che intercorrono tra i terroristi e gli altri gruppi criminali organizzati presenti in ciascuno dei due Paesi,
7. migliorano continuamente e reciprocamente le informazioni oggetto di scambio e relative alle minacce terroristiche esistenti, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose, di sostanze chimiche e droghe connesse alla criminalità organizzata, nonché alle tecniche ed alle procedure organizzative adottate per combattere contro tali reati. La cooperazione prevista nel presente accordo per la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope comprende anche — in conformità con la relativa legislazione nazionale — i precursori e le sostanze chimiche essenziali.

Art. 5.

Ciascuna delle due Parti può respingere in tutto o in parte qualsiasi richiesta presentata dall'altra Parte, qualora creda che la richiesta sia in conflitto con la sovranità, la sicurezza nazionale o l'interesse pubblico dello Stato o se la richiesta contrasta con un ordine o una sentenza giudiziaria.

Art. 6.

Le due Parti procedono allo scambio di riunioni e visite tra il personale degli organi preposti alla sicurezza di tutti i livelli, al fine di rafforzare la cooperazione ed i contatti.

Art. 7.

1. La Parte richiedente le informazioni ai sensi del presente *Memorandum* d'Intesa si impegna a garantire la riservatezza delle stesse e a non cederle a terzi senza l'autorizzazione della Parte che fornisce le informazioni. Tutte le richieste di informazioni previste dal presente *Memorandum* d'Intesa dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano.

2. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente *Memorandum* d'Intesa siano utilizzati unicamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente *Memorandum* d'Intesa, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto descritto al comma precedente.

Art. 8.

Il presente *Memorandum* d'Intesa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle Convenzioni o trattati internazionali o bilaterali di cui sia Parte uno dei due Stati.

In caso di conflitto, si applica la Convenzione o il Trattato che realizza di più tutta la cooperazione nel settore della sicurezza.

Art. 9.

Per la Repubblica italiana, la struttura competente per l'esecuzione del presente *Memorandum* d'Intesa è il Ministero dell'interno/Dipartimento della pubblica sicurezza.

Per lo Stato del Qatar, la struttura competente per l'esecuzione del presente *Memorandum* d'Intesa è il Ministero dell'interno/Dipartimento per la cooperazione internazionale.

Ogni Parte informa l'altra della designazione di un Punto di contatto nazionale.

Art. 10.

Le disposizioni del presente *Memorandum* d'Intesa o qualsiasi testo ad esso relativo possono essere emendate previo accordo reciproco scritto, in conformità alle rispondenti procedure costituzionali applicabili in entrambi i Paesi.
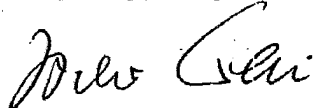
Art. 11.

Il presente *Memorandum* d'Intesa entrerà in vigore alla data dello scambio dei documenti di ratifica, rimarrà in vigore per cinque anni e si rinnoverà automaticamente per un periodo equivalente, salvo denuncia effettuata da una delle due Parti con preavviso scritto, per via diplomatica, di sei mesi dalla data di cessazione.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente *Memorandum* di Intesa.

Fatto a Roma il 16 aprile 2012 corrispondente al .../... /1433 anno dell'Egira, in due originali ciascuno nelle lingue araba, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di controversia, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ON THE FIGHT AGAINST CRIME
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

The Government of the Italian Republic represented by the Ministry of Interior of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar, represented by the Ministry of Interior of the State of Qatar, (hereinafter referred to as the two Parties);
Being aware of the relations of friendship between the two Countries;
Desirous to develop these relations;
Keen to enhance and develop the form of common cooperation between them in the areas of fighting the danger of the proliferation of terrorism, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, and other serious crimes;
Recalling Resolution 45/123 of the UN General Assembly of 14 December 1990 on International Cooperation in the Fight Against Organized Crime; the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961) as amended by its Additional Protocol (Geneva, 25 March 1972); the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971); the Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988); the "Global Action Plan" (New York, 23 February 1990) drawn up under the aegis of the United Nations; and the UN Convention on the Fight Against Transnational Crime signed in Palermo on 13 December 2000 ;

Have agreed as follows:

Article 1

The two Parties shall cooperate between themselves, in the context of this MOU, within their respective jurisdictions and in conformity with their respective national laws in fighting crime in general and in the cases where prevention, discovery and suppression of crimes and their perpetrators require a joint action between the competent authorities in the two Countries.

The two Parties shall specifically cooperate and exchange information and assistance, according to their national laws in fighting the following crimes:

1. illicit trafficking in dangerous narcotic drugs, psychotropic substances and their derivatives , chemical substances and related drugs,
2. terrorism,
3. organized crime,
4. all types of forgery and falsification,
5. all types of smuggling,
6. smuggling of fire arms, ammunition and explosives,
7. money laundering,
8. credit card crimes,
9. computer and Internet crimes,
10. ports, airports and outlets crimes,
11. Illegal immigration.

Article 2

The two Parties shall enhance their cooperation and exchange mutual assistance in the area of search and arrest of accused fugitives or pursued to execute court sentences against them in the above-mentioned crimes and other crimes, in conformity with the internal procedures of each Party.

Article 3

The two Parties shall exchange important information related to the said crimes which are under preparation or are already committed;

Article 4

The two Parties, in order to realize the cooperation between them in the area of fighting crime in general, shall:

1. exchange experiences in the areas of the use of the technology of fighting crimes and techniques and means of criminal investigation,
2. exchange of researches, publications and results of scientific research in the areas covered by this MOU in order to organize and arrange procedures in matters of mutual concern,

3. exchange of means and expertise in order to assist each of the two Parties to train security and police personnel,
4. exchange of assistance in the areas of the scientific and technical development of the police, criminal investigation and equipment,
5. exchange of information and legislative instruments related to criminal acts that take place inside or outside the territories of the two Parties that are related to either of them,
6. exchange of field information of mutual interest on the connections and contacts between terrorist and other organized crime groups in each of the two Countries,
7. continuous mutual upgrading of information exchanged on existing terrorist threats, illicit trafficking in dangerous narcotic drugs and psychotropic substances, chemical substances and drugs related to organized crime, and the techniques and organizational procedures taken to fight these crimes. The cooperation envisaged in this Agreement to counter trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances shall also cover –in compliance with the relevant national legislation- precursors and essential chemicals.

Article 5

Either of the two Parties can reject totally or partially any request presented by the other Party should it believe that the request conflicts with the sovereignty, national security or the public interest of the state or should the request conflict with a court order or sentence.

Article 6

The two Parties shall exchange visits and convening of meetings between the personnel of the security organs at all level in order to strengthen cooperation and contacts.

Article 7

1. The Party requesting information under this Memorandum of Understanding shall undertake to ensure its confidentiality and retransmit it to third parties only upon authorization of the Party

providing it. Any request for information envisaged by this Memorandum of Understanding shall contain a brief description of the reasons justifying it.

2. The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Memorandum of Understanding shall be used only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions envisaged by international Conventions as regards human rights. Personal data may be retransmitted - for the purposes of this Memorandum of Understanding - to other persons or institutions only by previous written authorization of the sending Party, in compliance with the provisions contained in the paragraph above.

Article 8

This MOU shall not prejudice the rights and obligations deriving from the international or bilateral conventions or treaties to which either of the two States is a Party, in case of any conflict shall be applied the convention or treaty that most realizes the comprehensive security cooperation.

Article 9

As for the Italian Republic, the structure competent for the execution of this Memorandum of Understanding is the Ministry of Interior / Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
As for the State of Qatar, the structure competent for the execution of this Memorandum of Understanding is the Ministry of Interior / International Cooperation Department.
Each Party will inform the other of the appointment of a National Contact Point.

Article 10

The provisions of this MOU or any of its texts can be amended by written mutual agreement in accordance with the appropriate constitutional procedures applicable in either of the two Countries.

Article 11

This MOU shall enter into force on the date of exchange of its ratification documents, shall remain in force for five years and is automatically renewed for a similar period unless one of the two Parties desires its termination by informing the other Party in writing of its desire six months before of the date of termination through the diplomatic channels.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective governments, signed this MOU.

Done at Rome on april, 16th 2012 AD, corresponding to __/___/1433 AH, in two original copies, each in the Arabic , Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of dispute, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2710):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOGHERINI) e dal Ministro dell'interno (ALFANO), in data 7 novembre 2014.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 dicembre 2014, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 giugno 2016; il 6 luglio 2016.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2499):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 2 agosto 2016 con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 3 agosto 2016; il 10 gennaio 2017.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 12 gennaio 2017.

17G00020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 2017.

Nomina del prefetto Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino a commissario straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 11, relativo ai commissari straordinari del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2017;

Considerato che l'Italia eserciterà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 la Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, con il quale è stata istituita la struttura di missione denominata «Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale e confermata con decreto Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016;

Ritenuta la necessità di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali occorrenti allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, alla definizione, progettazione e predisposizione degli apparati e delle dotazioni necessarie strumentali ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per i suddetti eventi, nonché, al conseguimento della disponibilità di beni, servizi e forniture, necessari e strumentali ai richiamati interventi;

Ritenuto, dunque, indispensabile provvedere alla nomina di un Commissario straordinario del Governo che assicuri un efficace coordinamento tra le Amministrazioni statali interessate, anche in raccordo con i presidenti delle regioni e i sindaci dei comuni coinvolti, l'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, il Capo del dipartimento della protezione civile, nonché con le società partecipate e con altri enti ed organismi eventualmente coinvolti negli interventi e nelle iniziative correlati alla Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati;

Considerata inoltre la necessità che il Commissario, nello svolgimento del suo incarico, operi in costante coordinamento con lo Sherpa G7 del Presidente del Consiglio dei ministri e il Capo della delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016 e confermata con decreto Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016;

Ritenuto altresì che il Commissario straordinario, in considerazione dei particolari e delicati compiti a cui deve attendere, sia scelto tra esperti con qualificata esperienza professionale in attività di direzione tecnica o amministrativa di enti, strutture pubbliche o private;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2016, sulla proposta del Ministro dell'interno concernente la nomina del prefetto dott. Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino a Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati;

Visto il *curriculum vitae* del prefetto Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il prefetto Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino è nominato, per il periodo di un anno, rinnovabile, Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati.

2. Il Commissario straordinario provvede in particolare alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo

svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, alla definizione, progettazione e predisposizione degli apparati e delle dotazioni necessarie strumentali ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per i suddetti eventi, nonché, al conseguimento della disponibilità di beni, servizi e forniture, necessari e strumentali ai richiamati interventi.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni il Commissario straordinario assicura l'efficace coordinamento delle Amministrazioni statali interessate con particolare riferimento al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dello sviluppo economico, anche in raccordo con i presidenti delle regioni e i sindaci dei comuni interessati, l'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché con le società partecipate e con altri enti ed organismi eventualmente coinvolti, al fine di garantire una proficua organizzazione degli interventi programmati ed un impatto positivo e sostenibile sui territori interessati.

4. Per l'ottimale esercizio delle funzioni il Commissario straordinario opera in costante coordinamento con lo Sherpa G7 del Presidente del Consiglio dei ministri e con il Capo della delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016 e confermata con decreto Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016.

Art. 2.

1. Il Commissario straordinario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, composta da personale appartenente ad amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse, nonché da personale estraneo alla pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale assegnato alla struttura di supporto al Commissario è così costituito:

1 dirigente a cui è affidato un incarico dirigenziale generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, a cui è attribuito un trattamento accessorio non superiore a quello massimo riconosciuto ai coordinatori degli uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite stabilito dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove applicabile;

6 dirigenti con incarico dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, a cui è attribuito un trattamento accessorio non superiore a quello massimo attribuito per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del limite stabilito dall'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove applicabile;

quattordici unità di personale non dirigenziale, proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

fino a un massimo di venti esperti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per un importo pro capite non superiore ad € 60.000.

Art. 3.

1. Gli oneri connessi al funzionamento della struttura di supporto gravano sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri può erogare le somme occorrenti per lo svolgimento delle attività e per il funzionamento della struttura di supporto mediante emissioni di ordini di accreditamento a favore del Commissario, che opera, in tal caso, quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è trasmesso, nei termini previsti dalla vigente disciplina di riferimento, all'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso spettante al Commissario straordinario nei limiti stabiliti dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2017
foglio n. 203

17A01212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 2017.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onoreficenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2017, è determinato in 3.500 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce	n. 20
Grande Ufficiale	n. 80
Commendatore	n. 300
Ufficiale	n. 400
Cavaliere	n. 2700

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onoreficenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

17A01147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 febbraio 2017.

Proroga dell'incarico del commissario liquidatore dell'Automobile Club di Ragusa.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2013, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali è stato delegato ad esercitare le funzioni statali di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le attività e iniziative, anche normative, nonché ogni altra competenza attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di turismo;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di turismo, mutandone la denominazione in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con il quale l'on. avv. Dario Franceschini è stato nominato Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481 con il quale l'Automobile Club d'Italia è stato eretto in ente morale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881 e successive modificazioni concernenti l'approvazione dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

Visto in particolare l'art. 63, comma 3, del vigente Statuto, così come da ultimo modificato con decreto del 27 novembre 2012, in tema di liquidazione e scioglimento degli Automobil Club;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante «La disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e di commissariamento;

Vista la deliberazione adottata nella riunione dell'11 luglio 2013 dal Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia, e trasmessa formalmente all'Amministrazione vigilante con nota prot. 2022/13 del 2 settembre 2013 a firma del Presidente dell'Automobile Club d'Italia, con la quale è stato proposto all'Amministrazione vigilante la liquidazione coatta amministrativa dell'A.C. di Ragusa e la relativa nomina di un commissario liquidatore ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'art. 63 comma 3 del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il decreto interministeriale 16 gennaio 2015 con il quale l'Automobile Club di Ragusa, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dello Stato, con sede in Ragusa, è stato assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina del commissario liquidatore nella persona dell'avv. Carlo Alessi per un periodo di due anni;

Preso atto, come si evince dalla relazione semestrale in ordine allo stato di avanzamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 luglio 2016 inviata, come da decreto di cui sopra, che il commissario liquidatore in carica ha manifestato la necessità di una proroga dell'incarico conferitogli al fine di completare le attività di realizzazione dell'attivo, con la definizione delle operazioni di liquidazione, onde pervenire alla redazione del piano di riparto;

Ritenuto, conseguentemente, in considerazione di quanto sopra premesso, che sussistano le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'Automobile Club di Ragusa dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di liquidazione degli enti dissestati e commissariamento, con riferimento alla possibilità, ivi prevista, di una proroga, per motivate esigenze, dell'incarico di commissario liquidatore una sola volta per un periodo massimo di due anni;

Considerato che si rende necessario procedere alla proroga dell'incarico affidato al commissario liquidatore presso l'Automobile Club di Ragusa, per il tempo strettamente necessario a definire le operazioni di liquidazione dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Proroga dell'incarico del commissario liquidatore

1. Per le motivazioni di cui in premessa al dott. Carlo Alessi è prorogato l'incarico di commissario liquidatore dell'Automobil Club di Ragusa per un periodo di un anno a decorrere dalla data del 16 gennaio 2017.

2. Il dott. Carlo Alessi provvederà a redigere una relazione semestrale in ordine allo stato di avanzamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa da inviare alle Amministrazioni vigilanti.

3. Al commissario liquidatore, per il proseguimento dell'incarico, spetta un compenso la cui determinazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è demandata all'Automobile Club d'Italia e la cui spesa graverà sul bilancio finale di liquidazione dell'A.C. di Ragusa.

Art. 2.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 7 febbraio 2017

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

17A01227

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 gennaio 2017.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al Sottosegretario di Stato, on. Domenico Rossi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, con il quale l'on. Domenico Rossi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. Domenico Rossi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Domenico Rossi è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;

b) alle riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;

c) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell'area settentrionale e centrale del Paese.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Domenico Rossi è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro:

a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale;

b) alla firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate;

c) per le questioni concernenti, i rapporti fra strutture e/o Comandi del Ministero della difesa e gli enti pubblici territoriali, comprese le tematiche connesse con le servitù militari;

d) alla firma dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di Capo reparto e Capo divisione delle Direzioni di livello generale e non generale, degli Uffici centrali, nonché di Direttore degli Uffici tecnici territoriali agli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

e) all'autorizzazione all'impiego all'estero degli ufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

f) alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

g) per l'area del personale militare della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari;

h) alla trattazione delle problematiche connesse al sostegno del ricollocamento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito;

i) alle iniziative di riforma della legge sulla rappresentanza militare;

l) per l'area del personale civile della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali;

m) alle eventuali iniziative integrative e correttive dei decreti legislativi di revisione dello strumento militare nazionale, per il settore del personale;

n) per l'area della sanità militare, anche in relazione alle infermità eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;

o) per le problematiche concernenti il Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie, ausiliari delle Forze armate, e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare ordine di Malta;

p) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e del Corpo della Guardia di finanza;

q) per le problematiche concernenti gli enti, le associazioni e gli organismi vigilati dal Ministero della difesa.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) le problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attività di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri;

h) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;

l) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

m) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2017

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017
Difesa, foglio n. 223

17A01189

DECRETO 19 gennaio 2017.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al Sottosegretario di Stato, on. Gioacchino Alfano.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, con il quale l'on. Gioacchino Alfano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato on. Gioacchino Alfano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Gioacchino Alfano è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;

b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;

c) alle riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;

d) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell'area meridionale e insulare del Paese;

e) a promuovere le riunioni e le attività, sia a livello centrale che locale, riguardanti la trattazione delle questioni comunque connesse alle materie di cui all'art. 1, commi 472, 473 e 475 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa on. Gioacchino Alfano è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro:

a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale;

b) alla firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie ad ognuno delegate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate;

c) alla firma dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di Capo reparto e Capo divisione delle Direzioni di livello generale e non generale, degli Uffici centrali, nonché di Direttore degli Uffici tecnici territoriali agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri;

d) all'autorizzazione all'impiego all'estero degli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri;

e) alla firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato in materia di ricorsi straordinari al Capo dello Stato relativi al personale dell'Esercito e al personale civile della Difesa;

f) per l'area del demanio e del patrimonio militare, con riferimento alle problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonché a quelle concernenti gli alloggi per il personale;

g) alle eventuali iniziative integrative e correttive dei decreti legislativi di revisione dello strumento militare nazionale, per gli aspetti strutturali e organizzativi;

h) per la predisposizione dei provvedimenti di competenza del Ministro afferenti all'area del bilancio e della pianificazione economico-finanziaria, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche;

i) alle iniziative di riforma della legge penale militare;

l) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici in materia di servitù militari, alle commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti previste dalle disposizioni di pubblica sicurezza ed agli altri comitati di natura tecnica;

m) alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) le problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attività di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri;

h) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;

l) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

m) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2017

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017
Difesa, foglio n. 222

17A01190

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Traviata società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile per la cooperativa «La Traviata società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 376.539,00 si riscontra una massa debitoria per € 593.921,00 e un patrimonio netto negativo di € -225.121,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «indirizzo inesistente»;

Visto l' art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Traviata società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 07960160963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vittorio Fornaroli, nato a Rho (Milano) il 26 febbraio 1961 (codice fiscale FRNVTR61B26H264G), e domiciliato in Settimo Milanese (Milano), via Di Vittorio, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

17A01132

DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lago Turano società cooperativa sociale», in Colle di Tora e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Lago Turano società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di scioglimento per atto dell'Autorità con nomina del liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dall'ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 2011, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 157.873,00, si sono riscontrati debiti pari ad € 190.606,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 37.673,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Tenuto conto che la suddetta comunicazione, inviata all'indirizzo di posta elettronica risultante dal registro delle imprese non è stato consegnato nella relativa casella e che la successiva raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al legale rappresentante è tornata con la dicitura «per compiuta giacenza»;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lago Turano società cooperativa sociale», con sede in Colle di Tora (RI) (codice fiscale 00932640576) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Stefania Bellei, nata a Roma il 4 giugno 1972 (C.F. BLLSFN72H44H501Y), e ivi domiciliata in via Angelo Brofferio n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01134

DECRETO 19 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «TCOOP società cooperativa», in Selvazzano Dentro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «TCOOP società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, da cui si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 484.289,00 si riscontra una massa debitoria 587.250,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 156.186,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «TCOOP società cooperativa», con sede in Selvazzano Dentro (Padova) (codice fiscale n. 04551060280), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Maraia nato a Bussolengo (Verona) il 17 marzo 1968 (codice fiscale MRARST68C17B296E) ed ivi domiciliato in piazzale Vittorio Veneto n. 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01133

DECRETO 31 gennaio 2017.

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-*bis* concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sottoscrivendo apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la definizione e l'attuazione degli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del 3 per cento di tali risorse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e, in particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attività dei citati progetti di riconversione e riqualificazione industriale svolta da Invitalia S.p.a. in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti è remunerata con le modalità e le risorse previste dagli interventi stessi, mentre con apposita convenzione quadro è disciplinata la remunerazione della diversa attività indicata nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Considerato che risultano in perenzione amministrativa euro 40.167.012,27 a valere sulle risorse del «Fondo unico legge n. 181/1989», al netto delle riassegnazioni relative agli interventi nell'area di crisi complessa di Piombino e nell'area di crisi complessa di Rieti, pari rispettivamente a euro 20.000.000,00 ed euro 10.000.000,00, e di quelle relative ai fabbisogni per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge n. 181/1989 indicati dal soggetto gestore nel XLVII Piano finanziario trimestrale, pari a euro 5.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, sono state destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, con cui è stata disposta l'integrazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 per un importo complessivo di euro 165.914.155,00 di cui:

euro 5.914.155,00 affluiti al Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del più volte citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, da riservare agli interventi di cui alla legge n. 181/1989 disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al citato decreto ministeriale 9 giugno 2015;

euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, da destinare agli interventi di cui alla legge n. 181/1989 disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al medesimo decreto ministeriale 9 giugno 2015 relativi ad aree localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una riserva pari a euro 30.000.000,00 per l'area di crisi industriale complessa di Taranto;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 5, del predetto decreto ministeriale 26 settembre 2016, che demanda all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse complessivamente destinate agli inter-

venti di cui alla legge n. 181/1989, così come disciplinati dal decreto ministeriale 9 giugno 2015, tra interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa, interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale non complessa e programmi di investimento da agevolare tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, tenuto anche conto dei fabbisogni prevedibili per l'attuazione degli interventi e degli oneri di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 31 gennaio 2013 sopra citato;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei Comuni riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

Vista la proposta di ripartizione delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui alla legge n. 181/1989 disciplinati dal decreto ministeriale 9 giugno 2015, presentata dal Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese in data 24 gennaio 2017;

Considerato che le risorse attribuite, alla data odierna, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da crisi industriali ammontano a euro 158.936.572,67;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, come segue, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, alla data del presente decreto, per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181:

a) per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013 citato nelle premesse, è accantonato, nel limite massimo previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento delle risorse attribuite, alla data odierna, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da crisi industriali. A valere su tale importo è effettuato in favore di Invitalia S.p.a. il rimborso dei costi sostenuti e documentati dalla società per lo svolgimento delle attività previste dalla menzionata convenzione quadro, sulla base della relazione sulle attività compiute nell'anno di riferimento e della relativa rendicontazione presentate dalla società con cadenza annuale, nella misura massima del tre per cento delle risorse del Ministero dello sviluppo economico assegnate agli accordi di programma sottoscritti ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

b) agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sono riservati euro 60.000.000,00, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo unico legge n. 181/1989;

c) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello sono riservati euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Una quota del predetto importo, pari a euro 44.000.000,00, è accantonata in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma. Le risorse così riservate, qualora non impiegate entro un anno dalla data di apertura dello sportello, sono utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dalle domande di agevolazioni presentate nei termini di apertura dello stesso sportello;

d) le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitività PMI, pari a euro 80.000.000,00, sono destinate agli interventi nelle aree di crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di programma. Una quota del predetto importo, pari a euro 45.000.000,00, è accantonata in favore degli accordi di programma relativi ad aree di crisi industriale complessa sottoscritti entro il 31 dicembre 2017, con conferma della riserva di euro 30.000.000,00 per l'area di Taranto. Decorso tale termine le risorse così riservate, qualora non impiegate, rientrano nelle disponibilità utilizzabili a copertura degli interventi, disciplinati tramite accordi di programma, in tutte le aree di crisi delle regioni sopra menzionate.

2. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le risorse finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016.

Roma, 31 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

17A01188

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 agosto 2016.

Approvazione del programma complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» agenzia coesione territoriale. (Delibera n. 47/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) n. 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, prevedendo tra l'altro che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio tra gli altri degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante: «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la propria delibera n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 della predetta delibera n. 10/2015, il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesio-

ne siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la nota n. 2622 del 27 luglio 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020, presentato dall'Agenzia per la coesione territoriale che si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi; la dotazione finanziaria è pari a euro 247.199.199 (pari alla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo nazionale del *PON)* a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ed articolata secondo gli assi tematici e le azioni con finalità e contenuti coerenti con il Programma operativo nazionale;

Considerato che sul citato programma la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 3 agosto 2016;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del Programma complementare in esame;

Considerato altresì che in allegato al programma, in attuazione delle previsioni della delibera di questo Comitato n. 10/2015, è stato incluso il sistema di gestione e di controllo per l'attuazione dello stesso con la descrizione della struttura organizzativa di riferimento, i livelli di controllo e verifica, e il sistema informativo di monitoraggio e conservazione dei dati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 3939-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione del «Programma operativo complementare di azione e coesione Governance e Capacità istituzionale 2014-2020» e assegnazione di risorse.

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015 è approvato il «Programma operativo complementare di azione e coesione Governance e Capacità istituzionale 2014-2020».

Il valore complessivo del programma è pari a euro 247,199 milioni di euro come di seguito articolato:

	(milioni di euro)
ASSE TEMATICO 1 Modernizzazione digitalizzazione della PA	137,00
ASSE TEMATICO 2 Rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblici	100,500
ASSE ASSISTENZA TECNICA	9,699
	247,199

Il programma nella Sezione 2b (tavole finanziarie) contiene un piano finanziario distinto per anno e un cronoprogramma di spesa dal 2016 al 2023.

L'ammontare delle risorse previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare del programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

2. Erogazione delle risorse.

Le risorse assegnate al Programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le seguenti modalità:

erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al programma;

pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

3. Disposizioni attuative e monitoraggio.

All'attuazione del programma provvede l'Agenzia per la coesione territoriale secondo le modalità previste nell'Allegato 1 (Descrizione del Sistema di gestione e controllo) del programma stesso.

L' Amministrazione responsabile del programma è tenuta a garantire:

che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del PAC;

il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul PAC, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei Programmi operativi finanziati con i fondi SIE.

L'Amministrazione titolare del programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e li invia al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014-2020.

L'Amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

Il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

In conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente l'Agenzia per la coesione territoriale, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

L'Amministrazione titolare presenterà al Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma.

Roma, 10 agosto 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 91

AVVERTENZA: *L'Allegato 1, denominato «Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione "Piano di azione e coesione".*

17A01078

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della pericolosità idraulica del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Isonzo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo», con decreto del dirigente incaricato n. 64 del 28 dicembre 2016, è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni relative alla pericolosità idraulica individuate nei comuni di Cividale del Friuli (Udine), Cormons (Gorizia), Corno di Rosazzo (Udine), Dolegna del Collio (Gorizia), Drenchia (Udine), Gorizia, Grimacco (Udine), Lusevera (Udine), Manzano (Udine), Mossa (Gorizia), Nimis (Udine), Povoletto (Udine), Prepotto (Udine), Pulfero (Udine), Reana del Rojale (Udine), San Floriano del Collio (Gorizia), San Giovanni al Natisone (Udine), San Leonardo (Udine), San Pietro al Natisone (Udine), Savogna (Udine), Savogna d'Isonzo (Gorizia), Stregna (Udine), Tarcento (Udine).

Sarà cura della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia assicurare la massima pubblicità sul proprio territorio.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

17A01184

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessioni di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1265, del 19 gennaio 2017, al Colonnello Sergio Antonelli, nato il 16 novembre 1965 a Roma, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Capo del gruppo dei consiglieri militari, grazie alla competenza e al carisma dimostrati, riusciva con dedizione e costanza a portare a termine il progetto di revisione del sistema difensivo della regione ovest dell'Afghanistan che consentiva al 207° Corpo d'Armata prima, e al resto delle forze di sicurezza in seconda battuta, di implementare una metodica operativa per il contrasto all'insorgenza basata sullo sfruttamento aggressivo di informazioni senza la necessità di supporto diretto della Coalizione. Il progetto risultava così efficace da diventare modello di lavoro per le altre regioni del Paese, suscitando il plauso degli alleati e delle stesse forze di sicurezza locali». Herat (Afghanistan), marzo - settembre 2015.

Con decreto ministeriale n. 1266, del 19 gennaio 2017, al Capitano Marco Tiscar, nato il 12 luglio 1979 a Grosseto, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di Unità delle Forze Speciali, nel corso dell'operazione "Zindon e Janobee 35" volta ad arrestare un pericoloso capo degli insorti e smantellare una cellula di elementi ostili operanti nell'area, non esitava a esporsi alla minaccia, impiegando con tempismo e coraggio gli uomini e

gli assetti posti sotto il suo comando. Con fermezza e lucidità, coordinava le varie fasi dell'azione assicurando la cattura di un gruppo di insorti, ritenuti responsabili di numerosi atti ostili contro le forze afghane e di ISAF nonché il sequestro di ingenti quantitativi di armi e munizioni». Bala Boluk - Provincia di Farah (Afghanistan), 16 dicembre 2013.

17A01135

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del regolamento CE n. 852/2004

Per opportuna divulgazione si comunica che i manuali sotto indicati sono stati valutati conformi alle disposizioni del regolamento CE n. 852/2004 dal Ministero della salute e con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviati alla Commissione europea:

1) Manuale di buona prassi igienica per il settore dell'erba medica e dei foraggi essiccati. Redatto dall'associazione AIFE - Associazione foraggi essiccati - Ravenna, via G. Pascoli n. 4.

17A01146

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diuren 8 mg/ml» soluzione orale, gocce.

Estratto del provvedimento n. 859 del 3 gennaio 2017

Medicinale veterinario DIUREN 8 mg/ml, soluzione orale, gocce.

Confezioni: A.I.C. n. 102243045.

Titolare dell'A.I.C.: Teknofarma S.p.A., Strada Comunale da Bertolla alla Abbadia di Stura, 14, 10156 Torino.

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione di tipo II: Aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Si autorizzano le modifiche del dossier di Tecnica farmaceutica, secondo quanto approvato e descritto nel dettaglio della documentazione presentata e di quella richiesta.

Per effetto della suddetta variazione il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette debbono essere modificati nel seguente modo:

al punto 4.3 viene aggiunta la seguente frase: non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti;

al punto 4.6 viene eliminata la seguente frase: segnalare eventuali reazioni avverse gravi e/o reazioni non menzionate in questo RCP al veterinario.

Il titolo del punto 4.10 viene modificato nel seguente modo: 4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario.

al punto 5.0 viene inserito: Gruppo farmacoterapeutico: Diuretico - Furosemide;

al punto 6.1:

glicerolo;

p-idrossibenzoato di metile;

acqua depurata;

al punto 6.3 viene aggiunta la frase: Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

al punto 6.4: Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione;

al punto 6.5 viene eliminato: astuccio esterno in cartone.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già rilasciate deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A01185

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolagis»

Estratto del provvedimento n. 867 del 4 gennaio 2017

Medicinale veterinario: DOLAGIS.

Confezioni:

50 mg - 30 blister da 10 compresse per cani - A.I.C. n. 103892042;

50 mg - 40 blister da 10 compresse per cani - A.I.C. n. 103892055;

50 mg - 50 blister da 10 compresse per cani - A.I.C. n. 103892067;

50 mg - 20 blister da 10 compresse per cani - A.I.C. n. 103892030;

120 mg - 80 blister da 6 compresse per cani - A.I.C. n. 103892129;

120 mg - 20 blister da 6 compresse per cani - A.I.C. n. 103892105;

120 mg - 40 blister da 6 compresse per cani - A.I.C. n. 103892117;

50 mg - 2 blister da 10 compresse per cani - A.I.C. n. 103892016;

50 mg - 10 blister da 10 compresse per cani - A.I.C. n. 103892028;

120 mg - 2 blister da 6 compresse per cani - A.I.C. n. 103892093.

Titolare A.I.C: CevaSalute Animale S.p.a. viale Colleoni 15, 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB. A.2.b Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati procedura nazionale;

Variazione di tipo IB: C.II.6.b - Procedura n. FR/V/0172/IB/010/G.

Si autorizzano, per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica del nome del medicinale da Dolagis a Carprodyl Quadri. Inoltre come conseguenza dell'armonizzazione degli stampati sono state apportate alcune modifiche formali ed è stato inserito, inoltre il nome del nuovo titolare dell'A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. precedentemente autorizzato.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A01186

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mixacillina 100 mg/g» premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Decreto n. 183 dell'11 gennaio 2017

Medicinale veterinario MIXACILLINA 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A., via Emilia, 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A., via Emilia, 285 - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 105044010.

Composizione: 1 g di premiscela contiene:

principio attivo:

amoxicillina 87.1 mg;

equivalente ad amoxicillina triidrato 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche del sistema respiratorio, gastroenterico, genitourinario, tegumentale e articolare dei suini sostenute da microrganismi sensibili all'amoxicillina.

Tempi di attesa:

suini: carne e visceri: due giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: due mesi;

dopo miscelazione nel mangime sfarinato o pellettato: tre mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01187

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», per l'anno 2017.

Con decreto n. 1722 del 7 febbraio 2017 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari è approvato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2017.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

17A01183

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-039) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.